

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**  
**sul Progetto di Fusione per Incorporazione di Partecipazioni**  
**Real Estate S.p.A. in Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**

La presente relazione viene redatta ad illustrazione e descrizione del progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Partecipazioni Real Estate S.p.A. (**“Partecipazioni”** ovvero **“Società Incorporanda”**) in Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (**“Pirelli RE”** ovvero **“Società Incorporante”**), predisposto, depositato ed iscritto ai sensi di legge sulla base del bilancio di esercizio di Pirelli RE e di Partecipazioni alla data del 31.12.2005 (il **“Progetto di Fusione”**).

**1. Illustrazione dell’operazione e motivazioni della stessa**

1.1 Illustrazione dell’operazione

Trattasi di operazione di fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni della prima, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2505, primo comma, cod.civ.. In applicazione di detta norma, non è richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all’art. 2501-*sexies* cod.civ., nè la relazione dell’organo amministrativo di cui all’art. 2501-*quinquies* cod.civ. ed all’art. 70 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il **“Regolamento Emittenti”**), semplicemente facoltativa.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione della procedura di cui all’art. 2501-*bis* cod.civ..

In conformità a quanto disposto dallo statuto sociale della Società Incorporante e, rispettivamente, della Società Incorporanda, è previsto che la fusione sia decisa dai rispettivi organi amministrativi, nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 2505, secondo comma, cod.civ. (la **Fusione**). Ai sensi dell’art. 2505, terzo comma, cod.civ., i soci della Società Incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale potranno in ogni caso chiedere, entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata a norma del primo comma dell’art. 2502 cod. civ..

La Fusione sarà attuata sulla base del bilancio di esercizio di Partecipazioni e di Pirelli RE alla data del 31.12.2005. Per quanto attiene la Società Incorporanda, si precisa che è previsto che in un periodo precedente l’adozione della decisione in ordine alla Fusione da parte dei competenti organi sociali, sia deliberata, a favore dell’unico socio Pirelli RE, la distribuzione di una riserva da utili portati a nuovo in misura pari ad Euro 3.845.000.

Si precisa infine che il Documento Informativo da redigersi in caso di operazioni di fusione **“significative”** ai sensi dell’art. 70 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del

14.5.1999, come successivamente modificato, (il **Regolamento Emittenti**) non viene redatto, in quanto nel caso di specie non risultano raggiunti o superati i previsti parametri di significatività, come individuati secondo i criteri generali definiti da Consob.

### 1.2 Motivazioni della Fusione

La Fusione consente di ottenere un accorciamento della catena di controllo nel settore di *business* dei *non performing loans* ed un'unificazione delle strutture organizzative, mirata all'ottenimento di una più efficiente gestione.

Il mantenimento di una struttura societaria duplice comporterebbe, per contro, una duplicazione degli adempimenti contabili, amministrativi e gestionali con conseguente aggravio di costi senza, per contro, particolari vantaggi economici a fronte di detti oneri aggiuntivi.

### 1.3 Modifiche statutarie connesse al Progetto di Fusione

Nessuna modifica sarà apportata, per effetto della Fusione, allo statuto sociale di Pirelli RE che resterà pertanto invariato.

## **2. Rapporto di cambio**

Dal momento che la Società Incorporante possiede tutte le azioni rappresentanti il capitale sociale della Società Incorporanda, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio a ponderazione del patrimonio delle società partecipanti alla Fusione. Non è, del pari, previsto alcun conguaglio in denaro.

Per effetto della Fusione:

- tutte le azioni detenute dall'unico socio Pirelli RE in Partecipazioni saranno annullate;
- Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

## **3. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data di godimento delle stesse**

Come precisato, Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

## **4. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla Fusione sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante**

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-*bis* c.c., dalla data dell'ultima iscrizione - in conformità a quanto previsto dall'art. 2504 c.c. - dell'atto di Fusione presso il Registro delle Imprese competente.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, a decorrere dal 1 gennaio 2006. Gli effetti fiscali ai sensi dell'art.172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 retroagiranno al 1 gennaio 2006.

##### **5. Riflessi tributari sulle società partecipanti alla Fusione**

Entrambe le società partecipanti alla Fusione hanno aderito per il triennio 2004 - 2006 alla tassazione consolidata di gruppo di cui agli articoli da 117 a 119 del DPR 917/1986 (Tuir) e del DM attuativo 9 giugno 2004.

Entrambe le società si sono avvalse per l'anno 2006 della disciplina della liquidazione IVA di gruppo prevista dall'art. 73, ultimo comma del DPR 633/1972 e dall'art. 2 del DM 13/12/1979.

##### **6. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonchè sull'assetto di controllo della Società Incorporante a seguito dell'operazione**

Come precisato, Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

##### **7. Effetti della Fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico**

Non vi sono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla Fusione.

\* \* \* \* \*

Milano, 8 giugno 2006